

LOTTA AGLI ABUSI ED ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI
ULTERIORI PRECISAZIONI
(Decreto Legislativo n. 39 in vigore dal 06 aprile 2014 e successive circolari dei
Ministeri di Lavoro e Giustizia)

Come già anticipato nella nostra comunicazione del 4 aprile 2014, Il datore di lavoro che intende assumere soggetti per lo svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dei medesimi soggetti.

In relazione a tale obbligo, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 dell'11 aprile 2014, e il Ministero della Giustizia con le FAQ pubblicate sul proprio sito internet e un'ulteriore Nota di chiarimento, forniscono alcune ulteriori indicazioni che di seguito riportiamo:

- il nuovo obbligo si applica solamente ai nuovi rapporti di lavoro, costituiti a partire dal 06/04/2014, mentre per quelli già in essere non è previsto tale adempimento, inoltre il Ministero della Giustizia chiarisce che allo scadere dei 6 mesi di validità del certificato non si ravvisano motivazioni per ritenere che il datore di lavoro abbia l'obbligo di reiterare la richiesta;
- l'obbligo di richiedere il certificato è applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro, non solo di natura subordinata, ma anche a quelle di natura autonoma o parasubordinata, con esclusione dei rapporti di volontariato;
- le agenzie di somministrazione di lavoro hanno l'obbligo qualora nel contratto di fornitura risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività interessate;
- per i datori di lavoro domestico invece, non sussiste l'obbligo;
- l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e tutte le figure che sovrintendono alla attività svolta dal soggetto e che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
- l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori;
- restano escluse quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un'utenza indifferenziata;
- infine Il datore di lavoro potrà impiegare il lavoratore sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, valevole anche nei confronti degli organi di vigilanza, in attesa che i competenti uffici dei tribunali rilascino il certificato penale del casellario giudiziale.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.*

Brescia, 22 aprile 2014